

## **Reclamo n. 370/2012/TV e RADIO del 4/5 novembre 2012**

### Violazioni lamentate:

- **Presunta violazione del principio di oggettività (art. 4 cpv. 2 LRTV)**

### Trasmissioni oggetto del reclamo:

**Notiziari radio ("*Radiogiornale*") e TV ("*Telegiornale*") e previsioni del tempo del 27 ottobre 2012.**

### **Riassunto della fattispecie**

Nel novembre 2012 A. inoltrava reclamo al Mediatore RSI contro le trasmissioni informative e meteo indicate, lamentando una violazione del principio di oggettività. Il reclamante rilevava segnatamente che, nei relativi servizi, era stata utilizzata in modo improprio la locuzione "*passaggio dall'ora legale all'ora solare*". In merito egli evidenziava che, in senso scientifico, l'ora solare è solo quella che indica la posizione precisa del sole (differente in ogni punto della terra), mentre la terminologia corretta avrebbe dovuto indicare solo il passaggio "*dall'ora estiva all'ora invernale*" o, in modo più preciso, "*dall'ora legale estiva all'ora legale invernale*". A sostegno delle proprie tesi il reclamante citava la Conferenza nel corso della quale furono fissate le regole generali del sistema, assunto come standard internazionale dal 1. Novembre 1884, e concludeva osservando che, per la Svizzera, le definizioni ufficiali sono le seguenti: ora legale invernale, ora legale estiva. Quale misura riparatrice il reclamante chiedeva che nei futuri annunci di cambiamento dell'ora la RSI presentasse correttamente l'avvenimento alla sua utenza. Nell'inviare il reclamo alla RSI per una presa di posizione (osservazioni), il Mediatore effettuava già una valutazione preliminare e proponeva alla RSI delle soluzioni pratiche per risolvere celermente la procedura di reclamo. Dalle verifiche effettuate emergeva in particolare che quanto affermato dal reclamante sull'ora solare, usata impropriamente quando si parla del passaggio dall'ora estiva all'ora invernale, era corretto se si considerava la realtà scientifica e legale del computo del tempo. Egli rilevava tuttavia che il termine "*ora solare*" era ammissibile solo in senso lato e osservava che tale termine era stato utilizzato ancora di recente nei giornali italiani (ad esempio da "*Il Giornale*" o il "*Corriere della Sera*"). Al di là della terminologia e degli standard internazionali utilizzati in materia, il Mediatore rilevava che, considerato che gli annunci effettuati avevano lo scopo di indicare ai radio e telespettatori che domenica 28 ottobre 2012 alle tre di notte vi sarebbe stato il passaggio tra l'ora estiva e l'ora invernale, a suo parere l'aver parlato di ritorno all'ora solare non era tale da non permettere al pubblico di formarsi una propria opinione sulla questione. Egli specificava inoltre che l'uso apparentemente improprio di "*ora solare*" riguardava una questione secondaria rispetto alla notizia che si voleva dare e che in concreto il termine solare era usato in senso lato, poco scientifico, ma comprensibile per il grande pubblico. In conclusione il Mediatore riteneva che, in quanto tale, nella fattispecie sarebbe stato difficile ammettere che vi fosse stata una violazione del principio di oggettività nell'informazione. Ricevuto questa prima presa di posizione del Mediatore, la RSI predisponendo le proprie osservazioni. In seguito le stesse venivano trasmesse al reclamante e, sulla mancata violazione del principio di oggettività, il Mediatore segnalava che l'opinione della RSI coincideva con il proprio parere preliminare, suffragato dalla giurisprudenza dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) e del Tribunale federale (TF). Preso atto della lettera del Mediatore e dell'impegno della RSI a impegnarsi a usare, in futuro, la corretta terminologia, il reclamante ritirava il proprio reclamo. La procedura veniva pertanto evasa dal Mediatore con un Rapporto finale - Stralcio ai sensi dell'art. 93 cpv. 3 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV).

## Osservazioni

Nell'ambito del proprio Rapporto finale - Stralcio, il Mediatore ha rilevato che la questione sollevata dal reclamante, pur di dettaglio, merita comunque attenzione. Egli ha in particolare sottolineato che - anche se un'imprecisione di questo tipo non è tale, generalmente, da ledere il principio di un'informazione corretta (principio di oggettività secondo l'art. 4 cpv. 2 LRTV) - resta il fatto che l'uso di una terminologia scientificamente corretta, rispetto alla terminologia corrente, è da preferire, onde rafforzare la qualità informativa della notizia data.

Oltre a ciò va sottolineato che, nell'ambito della sua facoltà di fare delle raccomandazioni all'emittente (ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. c LRTV), nel caso concreto il Mediatore ha altresì proposto alla RSI di valutare, per esempio tramite la redazione della Meteo, se non sia possibile utilizzare in futuro, nelle varie trasmissioni informative, una terminologia più corrispondente alla realtà scientifica e legale del computo del tempo. Il Mediatore ha segnatamente affermato che il tema, a scopo informativo, potrebbe essere affrontato anche in trasmissioni di informazione scientifica, come *"Il giardino di Albert"* su RSI La 1, o in rubriche linguistiche, come *"Il grillo"* su RSI Rete Uno.